

dell'impresa subappaltatrice. L'impresa appaltatrice deve garantire il pieno rispetto delle leggi e dei contratti di lavoro a qualsiasi livello ed a qualsiasi titolo, ivi compresi i versamenti all'EDILCASSA ABRUZZO nonché le norme sulla prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro.

Le stesse debbono aver svolto lavori attinenti la specializzazione richiesta, avere alle dipendenze un organico fisso ed un'adeguata organizzazione tecnica. L'impresa aggiudicataria deve praticare gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con un ribasso proporzionato ai lavori ed alle opere da subappaltare. Le imprese subappaltatrici dovranno documentalmente provare la continuità e la regolarità dei versamenti contributivi, previdenziali, ivi compresa l'EDILCASSA ABRUZZO e le norme antinfortunistiche. Le parti identificano, nella formulazione che segue, la lettera che, le imprese sono tenute ad inviare all'EDILCASSA ABRUZZO, in applicazione del presente articolo, e che, allegate sub 4) e sub 5), formano parte integrante del presente accordo.

Articolo 7

Salario di accesso al lavoro per le donne in edilizia

Al fine di favorire l'accesso al settore dell'edilizia delle donne nelle fasi di produzione diretta in cantiere si conviene di intervenire con contributo diretto alle imprese che provvederanno a tali assunzioni nella misura del 15% del salario globale di fatto per un periodo di tre mesi laddove le aziende si impegnino a garantire continuità occupazionale almeno per nove mesi. Tale contributo verrà erogato per il tramite dell'EDILCASSA ABRUZZO.

Articolo 8

Tossicodipendenze

L'impresa, ai fini di favorire il recupero ed il reinserimento nel settore dei lavoratori affetti da tossicodipendenze e che documentino di sottoporsi a terapie specifiche di riabilitazione, può concedere, su richiesta degli stessi e compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive dell'impresa, una aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza di anzianità ad alcun effetto.

L'aspettativa di cui al primo comma può essere concessa anche ai familiari o conviventi del lavoratore tossicodipendente, purchè dimostrino documentalmente le necessità di assistenza al congiunto. Il lavoratore che entro sette giorni dalla scadenza del periodo di aspettativa non si presenta per riprendere servizio verrà considerato dimissionario. L'impresa qualora accerti che durante l'aspettativa sono venuti meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, può invitare il lavoratore a riprendere immediatamente servizio.

L'impresa ha la facoltà di concedere l'anticipazione del trattamento di fine rapporto.

Articolo 9

Ente unificato EDILFORMAS

Le parti hanno istituito un ente paritetico regionale per la formazione e la sicurezza EDILFORMAS ABRUZZO, ai sensi dell'art. 89, lett. A e B del CCNL 11/6/2004.

Per il funzionamento è stabilito un contributo a carico delle imprese di cui alla tabella allegata calcolato sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del CCNL del 11/06/2004.

Entro il 30 aprile 2008 le parti si impegnano ad effettuare tutti gli adempimenti necessari al fine di rendere operativo l'Ente per il 2008.

Articolo 10

Nuova Occupazione

Attraverso i contratti di inserimento, di cui alla legge 276/03 ed eventuali sue modifiche, le aziende si impegnano ad agevolare, garantendolo, l'inserimento e la qualificazione delle risorse umane nel settore.

Nei limiti delle realtà di lavoro esistenti, nelle nuove assunzioni di personale le imprese riserveranno una quota ai giovani in cerca di prima occupazione, privilegiando se possibile coloro che hanno svolto un percorso formativo tramite EDILFORMAS.

4